



# CITTA' DI TORINO

SERVIZIO GABINETTO DELLA SINDACA

## **CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL MARCHIO E DELLA GESTIONE DELL’EVENTO**

### **“A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI”**

**aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa**

La Città di Torino intende realizzare un armonico e coordinato calendario di attività che coinvolgeranno, nella magica atmosfera del Natale, turisti e cittadini nelle vie e nelle piazze della città, con una variegata offerta di intrattenimento per tutti.

Il progetto, che parte dall’esperienza degli anni passati col programma “A Torino un Natale coi fiocchi”, vuole essere un contenitore che accoglie al suo interno diverse manifestazioni ispirate al tema del Natale: la programmazione delle attività di animazione e di intrattenimento sarà affiancata da una serie di ulteriori iniziative di promozione turistica, che faranno da volano per dare ai residenti e ai turisti un insieme di attività tipiche del periodo natalizio. L’Amministrazione, in conformità con quanto deliberato nelle linee di mandato, desidera che le attività di animazione territoriale, unitamente a quelle a carattere sportivo e commerciale, siano il più possibile diffuse su tutto il territorio cittadino.

L’Amministrazione intende integrare ed ampliare la manifestazione nel nuovo calendario di eventi cittadini, con un programma strutturato e articolato che ne preveda lo svolgimento in modo durevole e più ricco, con una programmazione quinquennale.

La programmazione dell’evento prevede fino ad un massimo di cinque edizioni di “**A Torino un Natale coi Focchi**”, per gli anni 2017/2019 (3 edizioni) con possibilità di ulteriore affidamento fino a Natale 2021 (ulteriori due edizioni). Per il primo anno la manifestazione avrà luogo **da venerdì 01 dicembre 2017 a domenica 14 gennaio 2018** e per le successive edizioni in uno spazio temporale simile, da definire annualmente nello specifico.

**A questo scopo l’Amministrazione intende individuare un unico soggetto a cui affidare per le cinque potenziali edizioni, disciplinate dal presente capitolato, la concessione dell’uso del marchio e della gestione dell’evento. Tale soggetto organizzatore dovrà curare l’allestimento delle singole aree, il coordinamento della parte espositivo/commerciale, della parte ludico/ricreativa di carattere sportivo (come la pista di pattinaggio) e gli aspetti di comunicazione. Il soggetto**

**dovrà altresì curare, per gli aspetti di propria competenza, la progettazione, la realizzazione e il montaggio, la gestione nonché il disallestimento e lo smontaggio.**

È escluso l'uso del marchio a soggetti sia pubblici che privati diversi dall'aggiudicatario della gara.

**Oltre all'organizzazione del Capodanno, alla realizzazione dell'Albero di Natale, del Calendario dell'Avvento e del Presepe di Luzzati, l'Amministrazione si occuperà anche dell'offerta di eventi di animazione e di intrattenimento in prossimità delle aree sedi dei mercatini natalizi, nonché della realizzazione di un'immagine grafica coordinata da utilizzare nella comunicazione e dell'allestimento del "Look" cittadino per l'evento "A Torino un Natale coi Fiocchi".**

Le iniziative a carico del concessionario potranno essere finanziate, nel rispetto delle normative in materia fiscale e tributaria, attraverso: **Introiti** derivanti dal noleggior degli spazi dell'area commerciale; **Sponsorizzazioni** di aziende e enti pubblici e privati; **Contributi** da soggetti pubblici e privati; **Eventuale vendita di biglietti** d'ingresso per specifiche iniziative approvate dalla Città (ad esempio per la pista di pattinaggio).

**La Città garantisce l'esclusività dell'iniziativa realizzata sul suolo pubblico nelle aree indicate negli articoli seguenti (allegati 1 spazio A e spazio B, 2, 3, 4, 5), garantendo inoltre l'esclusività espositivo/commerciale su tutto il suolo cittadino nello spazio temporale della presente iniziativa, stabilendo già sin d'ora che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera b del vigente Regolamento COSAP l'occupazione sarà esclusa dall'applicazione del canone di occupazione temporanea del suolo pubblico in quanto attività di pubblico interesse richiesta dalla Città.**

Si intendono esclusi dalle prescrizioni sopra esposte i mercati tematici periodici, gli eventi a prevalente carattere sociale e di beneficenza, quelli di vendita diretta riservata ai produttori agricoli oltre a quelli precedentemente autorizzati con atto deliberativo alla data di aggiudicazione della presente iniziativa per il primo anno e comunque entro il 30 ottobre per gli anni successivi.

Rimane a carico del concessionario il canone, posto a base di gara e suscettibile di offerta in rialzo, per l'uso del Marchio e per la gestione dell'evento, previsto dalla presente procedura.

## **SEZIONE I - MODALITA' DI GARA**

La Città di Torino intende procedere all'affidamento in concessione del marchio per l'organizzazione e la gestione delle manifestazioni "A Torino un Natale coi fiocchi", mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1 ed art. 164 D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357 (C.C.10/09/2012 e C.C.31.03.2016), in quanto compatibili.

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La Città di Torino intende individuare un concessionario del marchio e dell'organizzazione della manifestazione denominata "A Torino un Natale coi fiocchi", arricchendolo nei contenuti e nella cornice, esaltando le tradizioni artigianali locali e nazionali collegate al Natale.

Il tutto allestito in Piazza Solferino, Piazza Castello lato Prefettura, Piazza Santa Rita da Cascia e almeno una location a scelta tra lo Spazio “Ex Incet” area esterna e il Cortile del Maglio.

Sono completamente a carico del soggetto individuato quale gestore (concessionario) i seguenti adempimenti:

- progettazione, coordinamento e gestione complessiva della sezione espositivo/commerciale;
- fornitura e allestimento di stand, arredi, attrezzature varie e di allestimento scenografico;
- attività di comunicazione e promozione, concordata con la Città di Torino, a carattere locale e nazionale;
- organizzazione e realizzazione di ulteriori servizi accessori;
- relative procedure autorizzative ed eventuali oneri conseguenti, legati alla realizzazione degli spazi commerciali, della pista di pattinaggio, degli appuntamenti di animazione e di intrattenimento a carattere sportivo e all’ottenimento di licenze previste dalla vigente normativa o all’ottenimento di licenze di pubblico spettacolo, ove necessario;
- manutenzione e pulizia giornaliera delle location sede delle attività commerciali e ludico ricreative, nonché della corresponsione della Tassa smaltimento dei Rifiuti (TARI).

La manifestazione “A Torino un Natale coi Fiocchi” per la parte che riguarda il concessionario del presente bando, dovrà essere articolata in tre sezioni: espositivo/commerciale la prima, ludico/ricreativa di carattere sportivo legata al Natale la seconda e di comunicazione promozionale la terza.

Le prestazioni principali, in funzione dell’articolazione sopra riportata, sono suddivise nel seguente modo:

## **1) SEZIONE ESPOSITIVO/COMMERCIALE**

### ***a) Descrizione degli spazi***

#### **Mercatini obbligatori di Natale coi Fiocchi:**

- 1) Piazza Solferino nello spazio compreso tra Via Cernaia e il monumento a Ferdinando di Savoia-Genova (All. 1 – Spazio A) prevedendo un numero massimo di 30 postazioni;
- 2) Piazza Solferino nello spazio compreso tra la pista di pattinaggio e la meridiana (All. 1 – Spazio B) prevedendo un numero massimo di 8 postazioni di somministrazione o vendita alimentare, oltre alle strutture di servizio alla pista e stand dedicato al noleggio pattini e alla cassa;
- 3) Piazza Castello lato Prefettura (All. 2) prevedendo un numero massimo di 40 postazioni e la possibilità di ospitare gratuitamente eventualmente fino ad un massimo di 5 operatori stranieri con accordi di convenzione e/o scambio. Il rapporto tipologico delle postazioni espositive deve prevedere la prevalenza della natura espositivo/commerciale rispetto alla vendita alimentare confezionata, con un rapporto rispettivamente del 70% e del 30%. Non sarà in ogni caso autorizzata la somministrazione temporanea;
- 4) Piazza Santa Rita da Cascia nello spazio compreso tra le vie Tripoli, Barletta e Corso Orbassano (All. 3) prevedendo un numero massimo di 30 postazioni,

ripartite nelle “mezzelune” comprese tra le vie indicate e la possibilità di chiusura al traffico veicolare della porzione di piazza antistante i civici n. 6 - 7;

Mercatini di Natale coi Fiocchi – obbligatori nel fine settimana (sabato e domenica), facoltativi durante la settimana (dal lunedì al venerdì):

- 1) Spazio Ex Incet area esterna via Francesco Cigna 96/17 (All. 4) prevedendo un numero massimo di 30 postazioni;
- 2) Cortile del Maglio Via Borgo Dora (All. 5) prevedendo un numero massimo di 70 bancarelle nell’area interna.

L’eventuale presenza dei mercatini natalizi durante i giorni dal lunedì al venerdì sarà oggetto di attribuzione di punteggio, come indicato all’articolo 5 del presente capitolato.

I partecipanti ai mercati si intendono professionali; sarà eventualmente possibile prevedere fino ad un massimo del 65% di presenza di Operatori del Proprio Ingegno (OPI) regolarmente registrati, solo nelle sedi dello Spazio Ex Incet e del Cortile del Maglio.

### ***b) Natura tipologica degli allestimenti***

Il soggetto organizzatore dovrà prevedere un numero di punti, destinati all’esposizione e alla vendita dei prodotti, in relazione a quelli indicati nel presente capitolato per le singole aree.

Gli spazi dovranno essere allestiti secondo un progetto creativo, distinto e scenograficamente allettante, con una specifica grafica a tema natalizio e dovranno rispettare le seguenti dimensioni indicative di massima:

- Chalet: 4,00 mt di larghezza – 3,00 mt di profondità;
- Bancarelle: 1,75 mt di larghezza – 0,80 mt di profondità.

**Il giudizio su questa parte progettuale concorrerà positivamente alla valutazione finalizzata all’aggiudicazione della gara, secondo i criteri riportati nei commi successivi del presente capitolato.**

### ***c) Caratteristiche dell’allestimento***

Il luoghi della manifestazione (Allegati 1 spazio A e spazio B, 2, 3, 4, 5) dovranno essere adeguatamente allestiti in maniera coordinata.

Il progetto complessivo dovrà essere scenograficamente consono ed adeguato alla conformità urbanistica e agli elementi di arredo urbano presenti nell’area utilizzata. I progetti di allestimento dovranno essere coordinati in un unico colore prevalente (a titolo di esempio rosso, verde scuro, ecc.) e con una linea grafica dedicata riconducibile alle peculiarità del Natale e armonizzata alle caratteristiche tipologiche della manifestazione e architettoniche delle aree in cui essa avviene. L’Amministrazione fornirà il visual della grafica funzionale agli adattamenti per la realizzazione di tutti gli allestimenti a carico del concessionario. Dovranno essere previste delle idonee schermature per le aree di servizio e non sarà ammesso alcun elemento allestitivo realizzato con gonfiabili.

In funzione delle aree individuate per le festività natalizie, si rende necessario prevedere una grafica coordinata e uguale per tutte le sedi, che consenta, per quanto possibile, di connotare gli spazi come ipotetici “villaggi” natalizi e con un allestimento articolato nel seguente modo:

1. Per Piazza Solferino: realizzazione di n. 5 portali, n. 4 di circa 11 mt di larghezza, in prossimità degli attraversamenti pedonali del Monumento a Ferdinando di Savoia di cui n. 2 lato Via Meucci e n. 2 lato Via Alfieri e n. 1 in prossimità della Meridiana; n. 4 “quinte graficate”, quali naturali scenografie di testata n. 2 lato mercatino Via Cernaia ai lati della Fontana Angelica di circa 3 mt di larghezza, n. 2 di circa 4 mt di larghezza lato Via Arcivescovado per la pista di pattinaggio, che delimitino il portale di ingresso in prossimità della Meridiana; installazione di n. 6 “totem” , n. 2 in prossimità della Meridiana, n. 2 in posizione centrale in prossimità del Monumento, n. 2 in prossimità dell’attraversamento pedonale semaforico lato Via Cernaia (fronte Teatro Alfieri / fronte locale “Turet”)
  
2. Per Piazza Castello: realizzazione di n. 2 portali, uno lato Regione e uno lato Teatro Regio.  
 Realizzazione di n. 2 “quinte graficate” quali naturali scenografie di testata in entrambi i lati di ingresso e di una idonea schermatura di quinta nei lati longitudinali del mercatino (fronte Prefettura e Giardino Palazzo Madama), da concordare con la Città e armonizzate alle caratteristiche estetiche del visual della grafica del Calendario dell’Avvento.  
 Abbellimento dell’area espositivo commerciale mediante l’installazione di alberi di Natale lungo il perimetro del mercatino.
  
3. Per Piazza Santa Rita da Cascia: posizionamento delle strutture espositivo/commerciali nelle due “mezzelune” indicate; l’installazione di n. 4 “totem” di cui n. 2 all’estremità dell’area espositivo/commerciale e n. 2 quali elementi di richiamo nella piazza.
  
4. Per lo Spazio Ex Incet area esterna: si dovrà prevedere la presenza di n. 2 portali di ingresso che identifichino l’area espositiva; l’installazione di n. 2 “totem”, quali elementi di richiamo, su Via Francesco Cigna, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, n. 1 lato supermercato “il Gigante” e n. 1 lato Ex Incet.
  
5. Per il Cortile del Maglio: la realizzazione di n. 2 “totem”, funzionali all’indicazione dell’ingresso dello spazio espositivo interno, di cui n. 1 in prossimità della salita di ingresso da Via Borgo Dora, n. 1 in Via Andreis in prossimità dell’incrocio con Vicolo Canale dei Molassi; la realizzazione di n. 1 “striscione” di 3,5 mt di larghezza e 0,80 mt di altezza da posizionare all’ingresso del piazzale di parcheggio di Via Borgo Dora;
  
6. Pista di pattinaggio: dovrà essere installata in Piazza Solferino nella zona compresa tra il Monumento e la Meridiana, mantenendo una distanza di 1 mt dalla griglia di aerazione del parcheggio sotterraneo; dovrà essere previsto un allestimento grafico intorno al perimetro della pista, che consenta di rivestirne la balaustra, lungo tutto il perimetro con la grafica coordinata dell’iniziativa.

**La configurazione definitiva delle aree deve essere oggetto di uno specifico progetto di dettaglio per ogni edizione, sottoposto all’approvazione della Città.**

Al fine di garantire un livello superiore degli allestimenti, verrà prevista in sede di valutazione del progetto anche una specifica attribuzione di punteggio riferita alla natura tipologica e qualitativa delle costruzioni temporanee .

Inoltre, l’operatore economico dovrà allestire due spazi, della dimensione indicativa di 3 mt x 3 mt, ubicati rispettivamente in Piazza Castello e in Piazza Solferino per consentire la comunicazione istituzionale, l’accoglienza e la promozione turistica, la

cui grafica specifica e i contenuti dovranno essere concordati con gli Uffici del Gabinetto della Sindaca.

#### ***d) Natura tipologica delle attività commerciali e di somministrazione***

**Nell'allestimento di tutti gli spazi espositivo/commerciali dovrà essere rispettato un equilibrio proporzionale tra le postazioni di natura merceologica non alimentare e quelle di natura alimentare e somministrazione, salvo quanto espressamente indicato al presente art. 1 punto 1) a) o quanto pianificato all'interno del progetto di dettaglio specifico per ogni annualità.**

I produttori in ciascuna area commerciale dovranno offrire una produzione inerente alla tradizione del Natale; di questi almeno il 50% dovranno essere espositori con prodotti di produzione artigianale diretta, in particolare con lavorazioni di artigianato svolte principalmente con tecniche manuali a livello artistico; lavorazioni di artigianato di livello professionale svolte prevalentemente con tecniche manuali, anche con l'ausilio di apparecchiature ma ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; lavorazioni di artigianato tradizionale, secondo tecniche e modalità che si sono consolidate nelle consuetudini a livello locale.

I prodotti artigianali non alimentari posti in vendita, legati alla tradizione natalizia, potranno essere a titolo di esempio: addobbi natalizi, palline in vetro, decorazioni natalizie, candele, oggettistica in legno/pelle, luci/luminarie natalizie, ecc.; mentre per i prodotti di natura alimentare : dolci natalizi, frutta candita, vino caldo, ecc.

In sede di realizzazione del progetto di dettaglio di ogni appuntamento e per ogni area, sarà necessario concordare di volta in volta con la Stazione Appaltante l'aspetto prevalente della natura commerciale tra somministrazione e vendita prodotti alimentari e non alimentari.

L'elenco degli operatori e della natura tipologica delle attività commerciali e di somministrazione deve essere fornito entro 30 giorni dall'inizio di ogni appuntamento annuale al RUP e al DEC, per la valutazione di ammissione e il rispetto tipologico previsto dal presente capitolato. Non sarà ammessa la vendita di prodotti non adatti alla tipicità della manifestazione.

**L'incremento della percentuale minima del 50% di presenza di espositori con prodotti di produzione artigianale diretta sarà oggetto di specifica valutazione, secondo i criteri indicati all'art. 5 del presente capitolato.**

**Il rispetto della percentuale minima e l'eventuale incremento della stessa, devono essere obbligatoriamente dichiarati dal partecipante alla presente procedura.**

## **2) SEZIONE LUDICO/RICREATIVA – ATTIVITA' DI CARATTERE SPORTIVO**

### ***a) Pista di Pattinaggio in Piazza Solferino compresa tra il monumento a Ferdinando di Savoia-Genova e Via Arcivescovado (All. 1 spazio B).***

La pista di pattinaggio dovrà essere di dimensione adeguata all'ambito territoriale in cui viene inserita (pari a indicativi **450 mq – dimensione di massima 12mt x 40mt**) e provvista di tutte le certificazioni tecniche e autorizzatorie necessarie allo svolgimento delle attività. La pista dovrà prevedere un servizio di noleggio pattini e una assicurazione RC per tutto il periodo di attività.

La collocazione della pista di pattinaggio non ha una valenza agonistica o sportiva e non è in alcun modo assoggettabile alla disciplina degli impianti sportivi.

**L'allestimento della pista di pattinaggio, previsto obbligatoriamente dal presente capitolato e in linea con l'immagine grafica coordinata della manifestazione, non sarà oggetto di attribuzione di punteggio.**

## **b) Progettazione facoltativa di attività sportive legate al tema natalizio.**

Potrà inoltre essere presentato, a integrazione del punto precedente, un progetto di pianificazione di attività sportive legate al tema natalizio, quali a titolo esemplificativo: corse podistiche, canottaggio, attività ludico-sportive per l'infanzia, sport invernali con l'utilizzo di "piste" sintetiche, ecc.

Tale progetto sarà elemento di valutazione per l'attribuzione finale del punteggio finalizzato all'aggiudicazione della gara, secondo i criteri riportati all'articolo 5 del presente capitolato.

**La programmazione delle attività sportive facoltative dovrà essere obbligatoriamente dichiarata dal partecipante alla presente procedura, con la quantificazione numerica e tipologica degli eventi programmati.**

### **3) SEZIONE COMUNICAZIONE PROMOZIONALE**

Dovrà essere realizzato un adeguato piano di comunicazione locale ed eventualmente nazionale.

L'operatore economico dovrà pertanto presentare un piano di promozione e comunicazione dettagliato.

Il piano di comunicazione promozionale base con gli elementi indicati successivamente è da ritenersi qualificante e obbligatorio, pertanto, per l'aggiornamento del sito internet, la realizzazione dell'opuscolo informativo, dei MUPI e dei manifesti non si prevede un punteggio specifico da assegnare, come indicato al successivo punto 3 dell'art. 5 del presente capitolato.

**Lo sviluppo e l'incremento dell'attività del piano di promozione e comunicazione proposto in sede di bando e valido per tutte le edizioni, concorrerà alla valutazione di gara secondo i criteri riportati all'articolo 5 del presente capitolato.**

Trenta giorni prima di ogni singolo evento l'offerente dovrà presentare, al RUP e al DEC:

- il programma specifico e dettagliato del progetto presentato in sede di gara;
- il progetto allestitivo di dettaglio;
- il correlato piano di promozione e comunicazione dettagliato.

Nello specifico, si precisa che gli allegati 1 spazio A e spazio B, 2, 3, 4 e 5 determinano le aree e le superfici massime destinate all'iniziativa, che potranno essere occupate anche solo in parte, nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016, e relativi atti attuativi. Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

### **ART. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO**

La manifestazione "A Torino un Natale coi fiocchi" verrà realizzata e ampliata a cinque potenziali edizioni a partire da Natale 2017 fino a Natale 2019 (3 edizioni) con possibilità di ulteriore affidamento fino all'edizione di Natale 2021 (ulteriori 2 edizioni), fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 14 "RINNOVO DEL CONTRATTO".

L'apertura al pubblico della manifestazione dovrà essere prevista tutti i giorni della settimana con orario di massima dal lunedì al giovedì dalle ore 10.30 alle ore 20.30, il venerdì dalle ore 10.30 alle ore 22.00, la domenica, i festivi e i prefestivi dalle ore 10.30

alle ore 23.00. Durata e orari potranno subire variazioni previo accordo con la Città ed essere subordinati a specifiche necessità operative e gestionali di ogni singola area.

**Il valore complessivo della concessione ammonta a Euro 475.000,00 (quattrocentosettantacinquemila/00) (oltre IVA 22%) quale importo minimo a base di gara, ai sensi degli artt. 167 e 35 del D.Lgs. 50/2016, tenendo conto dell'opzione di ulteriore affidamento.**

### **ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA**

#### **Soggetti ammessi a partecipare**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 D. Lgs. 50/2016 oltre alle associazioni culturali e alle associazioni sportive.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

#### **Raggruppamenti temporanei di operatori economici.**

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D. Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del medesimo D. Lgs..

In tal, caso l'offerta dovrà:

**essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;

**contenere l'impegno**, qualora non dichiarato in istanza, che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'art. 84 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.



La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

### **Avvalimento**

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016. Inoltre si prevede, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, che le attività essenziali che devono essere direttamente svolte dall'offerente o da un partecipante nel caso di offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, siano le seguenti attività:

- Contrattualizzazione degli operatori economici;
- Progettazione della sezione ludico/ricreativa a carattere sportivo;
- Contrattualizzazione della sezione di comunicazione promozionale.

### **Presentazione dell'offerta**

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e relativi allegati nonché a quanto previsto dalla lettera d'invito.

In particolare gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare un plico chiuso e sigillato, recante l'indirizzo **UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTA' DI TORINO Servizio Affari Generali Normative Forniture e Servizi**, Piazza Palazzo di Città n. 1, su cui dovrà essere indicato il nome e la ragione sociale/denominazione sociale del concorrente e la scritta:

**CONTIENE OFFERTA PER PROCEDURA APERTA**

**OGGETTO: Affidamento in concessione del marchio "A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI"  
e gestione dell'evento**

Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a offerta precedente. Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00.

All'interno del plico chiuso dovranno essere inserite le seguenti 3 buste:

**BUSTA 1) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, contenente:

**1) Istanza di partecipazione (All. 6)** alla gara, redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es. Onlus), indirizzata al **Servizio Gabinetto della Sindaca** sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:

- a. Iscrizione ad una Camera di Commercio, con indicazione di natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, nonché le generalità degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- b. codice fiscale/partita I.V.A.;
- c. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (possessione dei requisiti di ordine generale);
- d. inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);

- e. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
- f. l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
- g. di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato d'appalto e relativi allegati, e di aver preso visione ed avere piena cognizione dei luoghi in cui saranno organizzati i vari eventi;
- h. che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;
- i. di aver preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto e di impegnarsi in fase di aggiudicazione di incaricare a proprie spese un tecnico di fiducia con funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, di esecuzione e di realizzazione di ogni singola manifestazione, che sia in possesso di tutte le qualifiche per predisporre il piano di sicurezza dell'evento per ogni edizione e il coordinamento ai sensi del D.L. 81/2008 (testo sicurezza sul lavoro) e s.m.i..  
Il soggetto incaricato, che dovrà essere accettato dall'Ente appaltante dopo verifica dei requisiti da predisporre in fase di gara, avrà il compito di coordinare tutte le attività di montaggio, smontaggio delle strutture, di verifica dell'esecuzione degli impianti per quanto concerne la sicurezza ed essere a disposizione h 24 durante le manifestazioni. Eventuali altri oneri relativi alla sicurezza che dovessero rendersi necessari, oltre a quelli già indicati nel presente capitolato, saranno ad esclusivo carico dell'appaltatore;
- j. l'intenzione di avvalersi delle condizioni previste all' art. 105 D. Lgs. 50/2016 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste nel capitolato di gara;
- k. di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto previste nel presente capitolato di gara e nei relativi allegati e di accettare espressamente le condizioni inserite nel presente capitolato speciale;
- l. dichiarazione, ai sensi dell'art. 171 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, di impegnarsi al finanziamento dell'iniziativa e successiva attuazione del piano finanziario e nel rispetto dei tempi previsto dallo stesso;
- m. di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio con massimali non inferiori a euro 10.000.000,00 per sinistro per evento;
- n. di impegnarsi al rispetto del **Patto di integrità (All. 9)** delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc.

2013/07699/004

([www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod\\_comportamento\\_torino.pdf](http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf));

- o. che a proprio carico e a carico del soggetto organizzatore della manifestazione con attività di vendita su area pubblica come sopra individuato, non sussistono debiti scaduti relativi alla COSAP e TARI, nonché non sussistono debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale;
- p. dichiarazione del rispetto dell'art. 15 del presente capitolato.

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di partecipazione:

- indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016.
- il numero telefonico ed il numero di fax;
- indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;

## **2) Copia della ricevuta attestante l'avvenuto sopralluogo obbligatorio rilasciata dalla Città di Torino**

Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere richiesto al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento a mezzo PEC all'indirizzo: [gabinetto.sindaco@cert.comune.torino.it](mailto:gabinetto.sindaco@cert.comune.torino.it).

Detto sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dal titolare, dal legale rappresentante o da loro delegati di cui va trasmessa relativa procura con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante.

## **3) Dimostrazione della capacità tecnica e professionale, economica e finanziaria**

L'operatore economico dovrà fornire una dichiarazione, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs 50/2016, da cui si evince:

- a) elenco dei servizi analoghi svolti nel triennio 2014-15-16, da cui deve risultare almeno un evento espositivo/commerciale con durata che comprenda almeno un weekend di valore uguale o superiore a € 45.000,00;
- b) il totale del fatturato nell'ultimo triennio di riferimento dal quale si deve riscontrare un importo complessivo pari almeno alla base di gara della presente procedura e quantificato in Euro 285.000,00 (oltre IVA 22%);
- c) che l'offerente risulti essere già in possesso di una adeguata copertura assicurativa contro i rischi legati all'attività professionale svolta in modo ordinario e consecutivo, ai sensi dell'art. 83 comma 4 lettera c del D. Lgs 50/2016.

**4) Ricevuta, in originale, comprovante il versamento della garanzia provvisoria di Euro 9.500,00**, costituita ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e con le modalità indicate al successivo articolo 6.

**5) Ricevuta comprovante il versamento di € 35,00 a favore dell'ANAC**, previsto per appalti di importo superiore a 300.000,00 e inferiore a 500.000,00 (istruzioni contenute sul sito internet: [www.avcp.it](http://www.avcp.it)).

**6) Dichiarazione di ottemperanza al D. Lgs. 81/2008**, compilando e sottoscrivendo il fac-simile allegato al presente capitolato (**All. 7**).

**7) Patto di integrità (All. 9)** sottoscritto dal legale rappresentante della ditta;

**8) Documento "PASSOE"** rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente

registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

**9) D.G.U.E.** debitamente compilato come da istruzioni allegate al presente capitolato (**All. 11**).

A tal fine le imprese concorrenti potranno in alternativa:

- d) utilizzare il modulo allegato al presente capitolato (**All. 10**), che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante ed inserito in forma cartacea nella busta 1);
- d) dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file DGUEgara../2016.xml, collegarsi alla piattaforma <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp/> e seguire le istruzioni, allegate al presente capitolato, per compilare il DGUE, scaricarlo ed infine inserirlo in forma cartacea, sottoscritto dal legale rappresentante, nella busta 1).

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

### **BUSTA 2 “PROGETTO TECNICO”**

Presentazione in busta chiusa e sigillata, recante la dicitura “CONTIENE PROGETTO TECNICO”, del progetto seguendo le linee guida indicate all'art. 1 del presente capitolato di gara, **in particolar modo dovrà tenersi conto dei criteri di valutazione indicati al successivo art. 5 del presente capitolato (criteri di aggiudicazione).**

### **BUSTA 3 “OFFERTA ECONOMICA” (All. 8)**

in busta chiusa e sigillata recante la dicitura “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA” a firma del legale rappresentante (in caso di ATI di tutti i legali rappresentanti), consistente in un canone, espresso in euro, che sarà corrisposto all'amministrazione per la manifestazione oggetto del presente bando.

**Il canone offerto dovrà essere pari o superiore all'importo di Euro 475.000,00 (quattrocentosettantacinquemila/00) oltre IVA 22%, quale importo minimo a base di gara, ai sensi degli artt. 167 e 35 del D.Lgs 50/2016, tenendo conto dell'opzione di ulteriore affidamento.**

L'offerta dovrà contenere, ai sensi dell'art. 23 comma 16, dell'art. 95 comma 10 e dell'art. 97 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, anche l'indicazione dei propri costi della manodopera (**All. 12**) e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Non saranno ammesse offerte in ribasso.**

**Il canone totale, oggetto della presente offerta economica, rappresenta l'importo da corrispondere in relazione alla realizzazione di cinque edizioni, di cui tre negli anni 2017-2019 con possibilità di affidamento di ulteriori due edizioni.**

**Il canone complessivo dovrà essere corrisposto suddividendolo fino a un massimo di 5 versamenti da effettuarsi prima di ogni singolo appuntamento annuale.**

**Nel caso di mancato riaffidamento della concessione è da intendersi che l'onere in capo al concessionario debba essere riferito ai soli versamenti relativi alle prime tre annualità.**

Il canone dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza prevale, ed è vincolante per l'offerente, l'indicazione del canone più favorevole per l'Amministrazione.

L'Amministrazione si avvarrà della procedura di soccorso istruttorio così come disposto dal comma 9, art. 83, D. Lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, D. Lgs. 50/2016 con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

#### **ART . 4 - ONERI PER LA SICUREZZA**

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Tutti gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della più recente normativa in materia di *safety* e *security*, eventualmente richiesti dalle autorità competenti in materia di sicurezza pubblica, di vigilanza e di controllo, sono a carico integrale del Concessionario.

Il Concessionario deve altresì realizzare un piano di analisi e valutazione dei potenziali rischi in relazione alla natura tipologica delle attività oggetto del presente bando.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel DUVRI, compilato dal concessionario in sede di presentazione del progetto specifico, e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro dell'Amministrazione oggetto del servizio.

#### **ART . 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La concessione del marchio e della gestione degli eventi del progetto "A Torino un Natale coi Fiocchi" per le potenziali 5 edizioni suddivise negli anni 2017, 2018, 2019, ed eventualmente 2020, 2021 sarà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016, calcolata come di seguito con l'avvertenza che gli eventuali arrotondamenti saranno effettuati alla quarta cifra decimale.

**Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:**

**OFFERTA TECNICA: 70 Punti**

**OFFERTA ECONOMICA: 30 Punti**

**OFFERTA TECNICA:** Punteggio massimo 70 punti ripartiti sulla base seguente:

## **1) SEZIONE ESPOSITIVO/COMMERCIALE – punti massimi 45**

**a) Massimo 15 punti – Livello qualitativo degli allestimenti:** l'allestimento minimale consentito dovrà prevedere "chalet" tipici dei mercatini natalizi, per il quale non è previsto un punteggio specifico da assegnare. In alternativa, quale elemento qualificante, potrà essere un progetto architettonico specifico riconducibile al tema natalizio.

La commissione di gara nella valutazione degli elementi qualitativi delle offerte attribuirà il punteggio secondo la seguente griglia:

- Casette in legno (chalet) + 0 punti
- Casette in legno (chalet) con impianto luminoso e/o dotati di filodiffusione con musica a tema natalizio + 5 punti
- Progetto architettonico specifico a tema natalizio + 10 punti

**b) Massimo 10 punti** – verrà valutata la cura dell'aspetto qualitativo degli allestimenti e dei materiali utilizzati, l'originalità estetica e la decorazione specifica in funzione del visual della grafica a tema natalizio + 10 punti

**c) Massimo 10 punti – Incremento percentuale espositori con prodotti di produzione artigianale diretta:** attribuzione del punteggio nel rispetto delle seguenti indicazioni: almeno il 50% degli espositori dovrà essere riservato ai produttori artigianali diretti.

I 10 punti verranno assegnati in funzione del valore di incremento della percentuale minima pari al 50% degli espositori con produzione artigianale diretta presenti all'interno dell'iniziativa. Il punteggio assegnato è determinato secondo la seguente formula:

$$P_{off} = P_{max} \times Val_{off} / Val_{Max}$$

dove:

$P_{off}$  = punteggio conseguito dal concorrente;

$P_{max}$  = punteggio massimo previsto (10 punti);

$Val_{off}$  = valore di incremento percentuale della presenza di espositori con produzione artigianale diretta dell'offerente oltre al 50% obbligatoria;

$Val_{Max}$  = valore massimo offerto di incremento percentuale della presenza di espositori con produzione artigianale diretta oltre al 50% obbligatoria;

**d) Massimo 10 punti – Scelta del periodo facoltativo nelle aree espositivo-commerciali:**

La presenza dei mercatini natalizi durante i giorni facoltativi (dal lunedì al venerdì) per le sedi che lo prevedono, darà luogo all'attribuzione di punteggio secondo la seguente griglia:

Apertura dei mercatini per le sedi di Spazio Ex Incet e Cortile del Maglio solo nel fine settimana (sabato e domenica) 0 punti

Apertura dei mercatini per le sedi di Spazio Ex Incet e Cortile del Maglio  
nel periodo infrasettimanale

+ 10 punti

## **2) SEZIONE LUDICO/RICREATIVA A CARATTERE SPORTIVO LEGATA AL NATALE - punti massimi 10**

*Allestimento Pista di Pattinaggio in Piazza Solferino*

L'allestimento della pista di pattinaggio, così come indicato al punto a) della sezione 2) dell'art. 1 del presente capitolato, non sarà oggetto di una specifica valutazione e andrà allestita di anno in anno e per tutta la durata dell'evento "A Torino un Natale coi Focchi".

### ***Punti massimi 10 - Programmazione Attività ludico/ricreative di carattere sportivo***

L'attribuzione del punteggio verrà effettuata valutando il progetto di pianificazione delle attività facoltative ludico-ricreative sportive, complementari alla pista di pattinaggio o legate al tema natalizio e organizzate sul territorio cittadino.

L'organizzazione di dette attività di anno in anno concorrerà all'incremento del punteggio secondo i seguenti criteri:

fino a 1 attività :	2 punti
fino a 2 attività :	4 punti
fino a 3 attività :	6 punti
fino a 4 attività :	8 punti
fino a 5 attività ed oltre :	10 punti

Dovrà essere presentato obbligatoriamente un piano dettagliato, indicante chiaramente il numero degli eventi per ogni tipologia, la sede di svolgimento, la durata e i contenuti qualificanti del programma.

## **3) PIANO DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE - punti massimi 15**

La comunicazione come sotto dettagliata, effettuata con grafica e impaginazione fornita dalla Città di Torino, è da ritenersi qualificante e obbligatoria, pertanto non prevede un punteggio specifico da assegnare.

Nel dettaglio dovranno essere realizzati i seguenti elementi del piano di comunicazione base obbligatorio :

- Aggiornamento del sito internet [www.nataleatorino.it](http://www.nataleatorino.it);
- Stampa dell'opuscolo informativo del programma impaginato dalla Città, indicativamente in n° 35.000 copie che comprenda la presentazione degli eventi cittadini, comprese le eventuali pagine di comunicazione istituzionale ed eventuali sponsor della parte culturale; (nel 2016 è stato realizzato in formato chiuso 12x22,5 con 72 pagine)
- Realizzazione piano di distribuzione opuscolo da concordare con la Città;
- Stampa MUPI : due circuiti piccoli e 1 circuito grande;
- Stampa dei manifesti 140x200 a soggetto per mercatini e pista di pattinaggio (900 + 900).

Il punteggio sarà attribuito secondo una valutazione che tiene conto della quantità di strumenti di comunicazione e della territorialità in cui tale comunicazione è prevista, attribuendo il punteggio nel seguente modo:

**a) Massimo 5 punti – Tipologia e quantità di strumenti di comunicazione utilizzati:**

I punteggi previsti per la visibilità saranno assegnati secondo la seguente griglia e per gli strumenti proposti oltre i seguenti:

- Uscite stampa su stampa locale, su almeno 3 testate con un minimo di 5 uscite stampa per ogni testata e radio locali su almeno 2 emittenti con un minimo di due settimane di programmazione per almeno 5 passaggi al giorno  
(deve essere fornito il dettaglio descrittivo delle uscite e dovranno essere escluse GRP, Radio Veronica One e Radio Flash per l'anno 2017 con cui è già in essere un accordo di promozione acquistato dalla Città. Tali emittenti potranno essere incluse nei successivi anni, previo accordo con la Città) + 0 punti
- Uscite stampa su stampa locale, su 4 testate con un minimo di 5 uscite stampa per ogni testata e radio locali su 3 emittenti con un minimo di due settimane di programmazione per almeno 5 passaggi al giorno + 2 punti
- Uscite stampa su stampa locale, su almeno 5 testate con un minimo di 5 uscite stampa per ogni testata e radio locali su almeno 4 emittenti con un minimo di due settimane di programmazione per almeno 5 passaggi al giorno + 5 punti

**b) Massimo 10 punti – Territorialità e copertura del piano di promozione:**

La territorialità verrà valutata in funzione della seguente attribuzione di punteggio:

- Italia Nord-Ovest (territorio regionale Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia): + 5 punti
- Italia Nord-Est (territorio regionale Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna): + 5 punti

La promozione e la comunicazione della manifestazione dovrà precedere ogni singola edizione di almeno 30 giorni e durare fino alla conclusione dell'iniziativa.

La valutazione dei **criteri qualitativi dell'offerta tecnica**, di cui al punto b) della sezione 1) del presente articolo, sarà effettuata con il metodo dell'attribuzione discrezionale dei punteggi da parte di ciascuno dei commissari componenti la commissione giudicatrice, nel rispetto del punteggio massimo attribuito dal presente capitolato al criterio di valutazione considerato. Il punteggio definitivo di ciascun criterio ottenuto da ogni concorrente sarà dato dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

**OFFERTA ECONOMICA: Punteggio massimo 30 Punti**

L'offerta economica consiste in un canone (espresso in euro) che il concorrente offre all'Amministrazione quale corrispettivo per l'utilizzo del marchio e la gestione complessiva degli eventi.

**Il canone offerto dovrà essere pari o superiore all'importo di Euro 475.000,00 (quattrocentosettantacinquemila/00) oltre IVA 22% quale importo minimo a base di gara, ai sensi degli artt. 167 e 35 del D.Lgs 50/2016, tenendo conto dell'opzione di ulteriore affidamento.**

**Non saranno ammesse offerte in ribasso.**



**Il canone totale, oggetto della presente offerta economica, rappresenta l'importo da corrispondere in relazione alla realizzazione di cinque edizioni negli anni 2017-2021.**

**Il canone complessivo dovrà essere corrisposto suddividendolo in massimo 5 versamenti da effettuarsi secondo le modalità previste all' art. 16 del presente capitolato.**

**Nel caso di mancato riaffidamento della concessione è da intendersi che l'onere in capo al concessionario deve essere riferito ai soli versamenti relativi alle prime tre annualità.**

La migliore offerta economica sarà determinata secondo la seguente formula:

$$P_{conc} = P_{max} \times R_{offconc} / R_{max}$$

dove:

$P_{conc}$  = punteggio conseguito dal concorrente

$P_{max}$  = punteggio massimo previsto (30 punti)

$R_{offconc}$  = rialzo offerto dal concorrente , calcolato dall'Amministrazione e risultante dalla differenza fra canone offerto ed espresso in euro dal concorrente e il canone posto a base di gara

$R_{max}$  = rialzo più alto offerto

**La concessione del servizio sarà aggiudicata all'offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati (**OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA**).**

**In caso di parità di maggior punteggio complessivo, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio per l'offerta economica.**

**In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio in seduta pubblica.**

La Commissione sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 5 dell'ANAC, alle disposizioni degli articoli 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e dell'articolo 54 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, approvato dal Consiglio Comunale in data 10/09/2012 e modificato in data 31/03/2016.

La Commissione sarà composta da cinque membri, che saranno nominati successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando di gara e saranno in possesso dei requisiti morali e professionali, richiesti dalle sopracitate Linee Guida.

I lavori della Commissione si svolgeranno in massimo quattro sedute.

Trattandosi di affidamento in concessione con corresponsione del canone a favore dell'Amministrazione, la Città ritiene di non dover procedere alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 comma 3° del D. Lgs. 50/2016, fermo restando la facoltà di cui al 6° comma dello stesso articolo.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato **l'offerta economicamente più vantaggiosa**, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. 50/2016 (art. 94 c. 2 D. Lgs. 50/2016).

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

**L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.**

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino si procederà con la ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

## **ART. 6 - GARANZIA PROVVISORIA**

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia provvisoria (cauzione o fideiussione) a corredo dell'offerta pari al 2% del valore della concessione, pari ad Euro 9.500,00 (art. 93 c. 1 del D. Lgs. 50/2016).

Tale garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni (n.b. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento) dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura;

La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93 comma 8, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 (detto obbligo, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese) nonché dall'eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituenti, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatrici avverrà nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

#### **ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA**

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% del valore aggiudicatario della concessione costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi: a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina: a) la decadenza dell'affidamento; b) l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016; c) l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Modalità costituzione garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del comma 2, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

## **ART. 8 - SUBAPPALTO**

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D. Lgs. 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi del comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatrici cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di servizio. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire nuova

**autorizzazione integrativa** qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le parti di servizi che intendono subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

## **SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

### **ART. 9 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE**

#### **Tracciabilità flussi finanziari**

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Comunicazione nominativo rappresentante**

**La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante"**, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

#### **Presentazione documenti**

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà con apposita lettera, presso una sede comunale che verrà comunicata dall'Amministrazione:

- a. la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Pertanto, l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di detta verifica e, nel caso di difformità da quanto richiesto nel disciplinare tecnico o dichiarato in sede di gara, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo miglior offerente.

### **Altri obblighi**

La ditta aggiudicataria è tenuta ad apportare tutte quelle modifiche di lieve entità che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, saranno ritenute necessarie per garantire l'ottimizzazione del prodotto. Dette modifiche non potranno dare motivo all'appaltatore di avanzare pretese di variazioni di prezzo, di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie.

Tali modifiche dovranno risultare da un verbale firmato congiuntamente dal Dirigente del Servizio e dal Rappresentante della ditta e non dovranno comportare nessun onere aggiuntivo rispetto all'importo di aggiudicazione.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario, per le attività di somministrazione che prevedono la preparazione e la cottura di cibo che possono generare fumi e/o odori, svolgerle col minor impatto possibile sull'ambiente circostante concordando con l'Amministrazione i dettagli di tali attività al fine di prevenire eventuali problemi.

### **Mancata conclusione del rapporto contrattuale**

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

### **Modalità e tempi di esecuzione**

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

## **ART. 10 - RESPONSABILITA' DANNI ED EVENTUALE ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI**

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

## **ART. 11 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 citato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

## **ART. 12 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 D. Lgs. 50/2016, le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. 50/2016, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario del servizio.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, dal ricevimento della diffida, mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere, entro 24 ore e compatibilmente con la durata temporale della manifestazione, alla corretta esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del presente capitolato.

## **ART. 13 - PENALITA'**

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano **inadempimenti, irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato adempimento degli obblighi contrattuali**, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016 per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate come di seguito indicato, per ogni violazione e per ogni edizione:

- Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni relativi all'allestimento del sistema nel suo complesso con particolare riferimento alle tempistiche, le autorizzazioni e i permessi, le caratteristiche tecniche di qualità e di sicurezza: da € 500,00 a € 3.000,00;
- Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni relative alla manutenzione e pulizia delle aree oggetto della manifestazione: da € 100,00 a € 3.000,00;
- Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni relative alla stipulazione di assicurazioni, al rispetto delle norme tutte a tutela dei lavoratori e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti: da € 500,00 a € 3.000,00;
- Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni relativi allo smontaggio dell'allestimento e ripristino del suolo al termine della manifestazione: da € 100 a € 3.000,00 per ogni singola area sede della manifestazione;
- Inosservanza del rispetto della presenza degli operatori dichiarati in sede di offerta di gara: da € 100,00 a € 200,00 per ogni operatore mancante e per ogni giorno di

assenza rispetto alle date e ai numeri indicati nel progetto di dettaglio approvato dall'Amministrazione, sulla base delle diverse aree e per ogni singolo evento;

- Inosservanza del rispetto delle tipologie merceologiche e della percentuale di produzione artigianale dichiarati in sede di gara e concordate con la Stazione Appaltante: da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni singola violazione contestata;
- Inosservanza del rispetto del numero dichiarato di appuntamenti sportivi e/o del livello qualitativo riportato sul progetto di dettaglio dichiarato in sede di gara: da € 500,00 a € 3.000,00 per ogni singola violazione contestata;
- Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni relative al piano di comunicazione obbligatorio e offerto in sede di gara: da € 500,00 a € 3.000,00 per ogni singola violazione contestata.

L'elenco sopra descritto è da intendersi indicativo e non esaustivo; l'Amministrazione si riserva di procedere con analoghe modalità in caso di ulteriori inosservanze o non conformità alle prescrizioni previste nel presente capitolato.

Il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione dei contratti per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali saranno risarcite mediante il pagamento alla Civica Amministrazione, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva oltre ad eventuali risarcimenti del danno arrecato.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*).

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al suo completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

**Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.**

#### **ART. 14 - RINNOVO DEL CONTRATTO**

Come indicato nel presente capitolato, successivamente al primo contratto per lo spazio temporale compreso dal 2017 al 2019, sarà possibile procedere, da parte della stazione appaltante, al rinnovo dello stesso per il successivo biennio 2020-2021.

Tale rinnovo è subordinato alla verifica del preciso e puntuale rispetto delle condizioni prescritte dal presente capitolato di gara, oltre che all'assenza di contestazioni legate alle penali previste dal precedente articolo.

#### **ART. 15 - RISOLUZIONE DEI CONTRATTI**

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni dei contratti, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.



Il DEC provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni, qualora compatibile con la durata temporale della manifestazione.

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 7 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 del presente capitolato.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve i contratti, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione di quanto previsto dalla presente procedura affidando alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

#### **ART. 16 - PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE**

Il pagamento del canone di concessione offerto dovrà essere liquidato dall'aggiudicatario entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte della Città di Torino.

La Città provvederà all'emissione della stessa almeno 30 giorni prima di ogni appuntamento oggetto del presente bando e conseguentemente il Concessionario dovrà effettuare il pagamento in ogni caso prima dell'inizio di ogni singola manifestazione annuale.

Le modalità di pagamento saranno indicate dal Servizio scrivente nella trasmissione della fattura e come meglio riportato negli artt. 3 e 5 del presente capitolato.

#### **ART. 17 - RECESSO**

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 60 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi.

#### **ART. 18 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO**

##### **A) Osservanza Leggi e Decreti**

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

##### **B) Sicurezza sul lavoro**

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" **(All. 7)**.

Prima dell'avvio dell'esecuzione, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 l'impresa si impegna inoltre a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio), di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell'allegato 7 al presente capitolato. Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato 7, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

#### **NOTA**

Ai sensi dell'art. 26 c. 3 bis D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. le disposizioni del punto B non si applicano ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del decreto legislativo 81/2008. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dell'esecuzione.

#### **ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI**

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. I contratti non possono essere ceduti, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

#### **ART. 20 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali.

#### **ART. 21 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO**

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell' impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

## **ART. 22 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

## **ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

Nell'espletamento del servizio gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

La Stazione Appaltante

Il Servizio Centrale Gabinetto

della Sindaca

Il Direttore

Paolo LUBBIA

Il Responsabile del Procedimento

Simone CACCIOTTO

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Emilia OBIALERO

### **ALLEGATI:**

- ALLEGATO 1 – PLANIMETRIA PIAZZA SOLFERINO SPAZIO “A” LATO VIA CERNAIA E SPAZIO “B” LATO VIA ARCIVESCOVADO**
- ALLEGATO 2 – PLANIMETRIA PIAZZA CASTELLO LATO PREFETTURA**
- ALLEGATO 3 – PLANIMETRIA PIAZZA SANTA RITA DA CASCIA**
- ALLEGATO 4 – PLANIMETRIA SPAZIO EX-INCET**
- ALLEGATO 5 – PLANIMETRIA CORTILE DEL MAGLIO**

**ALLEGATO 6 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**  
**ALLEGATO 7 - DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA**  
**ALLEGATO 8 - OFFERTA ECONOMICA**  
**ALLEGATO 9 - PATTO DI INTEGRITA'**  
**ALLEGATO 10 - D.G.U.E.**  
**ALLEGATO 11 - ISTRUZIONI UTILIZZO D.G.U.E.**  
**ALLEGATO 12 - DETTAGLIO COSTO DELLA MANODOPERA**